

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PALERMO e FORTUNATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 1960

#### Nuovo trattamento economico degli aiutanti di battaglia

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 11 giugno 1959, n. 353, se ha soddisfatto le aspettative e le aspirazioni dei sottufficiali dei primi cinque gradi (da sergente a maresciallo maggiore compreso) non ha tenuto conto delle legittime richieste degli aiutanti di battaglia, grado 6° ed ultimo di questa gerarchia, creando così una disparità di trattamento che si è tramutata in notevole danno per questa esigua schiera di valorosi soldati.

Come è a vostra conoscenza il grado di aiutante di battaglia venne istituito durante la prima guerra mondiale, con decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1191 e successivamente con legge 9 maggio 1940, n. 368, venne inserito nell'ordinamento dell'esercito come grado massimo della gerarchia sottufficiali, grado da conferirsi soltanto per azioni di guerra. Con legge 21 novembre 1940, n. 1735, venne, con decorrenza 11 giugno 1940, fissato il trattamento economico, superiore a quello di maresciallo maggiore, denominato all'articolo 5 della suddetta legge « stipendio supplemento di servizio attivo ». In seguito e propriamente nell'anno 1942 il grado di aiutante di battaglia venne istituito anche nel corpo della guardia di finanza (leg-

ge 29 gennaio 1942, n. 64) e nell'Arma aeronautica, (legge 24 dicembre 1942, n. 1755), sempre come grado massimo della categoria sottufficiali e con stipendio e supplemento di servizio attivo.

Tale trattamento economico, superiore a quello di maresciallo maggiore, venne riconosciuto anche dalla legge 8 aprile 1952, numero 212 (allegato 4° - tabelle n. 1, 3, 4), e così pure successivamente nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 19: tenuto conto del preesistente trattamento gerarchico amministrativo, in analogia a quanto concesso ai tre gradi di maresciallo, sergente maggiore, sergenti e gradi corrispondenti, si fissa in esso, all'aiutante di battaglia il coefficiente proporzionato 271 ». Successivamente per concedere una superiore assimilazione amministrativa dei sottufficiali agli impiegati civili della carriera esecutiva venne approvata la legge 11 giugno 1959, n. 353, la quale però non ha equamente allineato gli aiutanti di battaglia, grado massimo, come si è detto, della gerarchia sottufficiali nei corrispondenti gradi massimi civili esecutivi. Infatti, mentre la suddetta legge eleva in termini di coefficiente i

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

primi cinque gradi di sottufficiali, per l'aiutante di battaglia, anzichè elevare il coefficiente a trecentoquaranta (340) (capufficio poste prima classe) concede invece una irrisoria indennità annua lorda di lire 40.000; la quale oltre a creare uno stato di disagio annullando le preesistenti distanze gerarchiche amministrative ha profondamente amareggiato la esigua schiera degli aiutanti di battaglia. Tale amarezza è giustificata anche dal fatto che in base all'articolo 1 della legge in parola, a datare dal primo gennaio 1960 una aliquota di marescialli maggiori, con una data anzianità, promossi per merito di guerra nel secondo conflitto mondiale aiutanti di

battaglia viene a percepire stipendio e pensione inferiore a quello che percepiscono i pari grado di ieri, vale a dire alcuni marescialli maggiori.

Con il presente disegno di legge si intende ovviare a tale inconveniente e a riparare una ingiustizia anche se involontariamente commessa. Per fare ciò non occorrono speciali stanziamenti di fondi. Si tratta di circa 400 unità in servizio e in pensione. All'onere finanziario si sopperisce in gran parte con la indennità annua di lire 40.000 che verrà soppressa e per il rimanente si provvederà stanziando i relativi fondi dallo stato di previsione del Ministero della difesa.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Agli aiutanti di battaglia è attribuito lo stipendio dei seguenti coefficienti della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19:

Aiutante di battaglia coefficiente 340.

Ai fini degli aumenti dello stipendio di cui ai primi due commi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, il numero di anni da detrarre dall'anzianità complessiva di servizio è fissata come segue:

Aiutante di battaglia 18.

## Art. 2.

L'indennità annua lorda di lire 40.000 prevista dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1959, n. 353, per gli aiutanti di battaglia, è abrogata.

## Art. 3.

Le pensioni ordinarie a favore degli aiutanti di battaglia di cui al precedente articolo 1, e delle rispettive famiglie, liquidate o da liquidarsi, sugli stipendi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono essere riliquidate d'ufficio considerando, in sostituzione degli stipendi calcolati nella precedente liquidazione, quelli risultanti dall'applicazione dello stesso articolo 1.

## Art. 4.

All'onere finanziario si sopperirà con gli stanziamenti per l'indennità annua di lire 40.000 che verrà soppressa e con quelli di cui al cap. 199 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1 luglio 1960 - 30 giugno 1961.

## Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1960.